

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n.289/2014 promossa da:

[REDACTED] legale in Modena (M [REDACTED])
[REDACTED] persona del Legale Rappresentante Sergio [REDACTED] rappresentata e difesa,
come da procura a margine del ricorso, [REDACTED]
domiciliata presso lo studio [REDACTED]
[REDACTED]

-RICORRENTE-

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. in persona del Presidente pro-
tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato in [REDACTED]
Sociale n.6, rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED]

- CONVENUTO

e contro

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI REGGIO EMILIA, in persona del suo
Direttore e legale rappresentante *pro-tempore*, con l'azienda [REDACTED]

- CONVENUTO

in punto a: azione di accertamento negativo

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in cancelleria il 10/3/2014 diretto al Giudice del Lavoro di Reggio Emilia. la
società [REDACTED] contesta l'accertamento congiunto compiuto da Ispettori INPS e DTL
e confluito nel Verbale unico di accertamento e notificazione n. 092/035 del 08.11.2013 (doc. 1), con
il quale si contesta l'inquadramento contrattuale fino a settembre 2013 dei dipendenti della società

[REDACTED]

[REDACTED]

L'azienda espone di essere stata costituita il 28.02.2012, operante nel settore dei servizi e di
essersi da sempre occupata, in particolare, dei servizi accessori alla mobilità dei trasporti e,
soprattutto, delle attività di controllo e verifica dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi, su gomma e su
rotaia. Nello specifico del presente procedimento, [REDACTED] stipulato con la società [REDACTED] s.p.a
il 18.03.2013 un contratto per l'incarico dell'attività di verifica dei titoli di viaggio (*cf.* doc. 4) per il
periodo dal 18.03.2013 al 30.06.2013 (poi prorogato fino a settembre dello stesso anno),
relativamente all'area urbana di Reggio-Emilia.



A mezzo del verbale di accertamento n. 092/035 del 08.11.2013 qui impugnato la DTL, contestando la regolarità del contratto di appalto di servizi tra [redacted] a. per difetto dei requisiti propri dell'appalto genuino di cui all'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, (affermando integrarsi nel caso in esame un'ipotesi di somministrazione irregolare di manodopera) dubitava della corretta applicazione, nei confronti dei dipendenti della [redacted] quali verificatori dei titoli di viaggio, del CCNL Pulizie e Multiservizi; ed in applicazione del CCNL Autoferrotranvieri utilizzato da [redacted] quantificava una evasa contribuzione-, pari a Euro 9.718,00, per il periodo da marzo a settembre 2013.

L'azienda contesta le risultanze del verbale ispettivo, affermando la propria autonoma progettualità di obiettivi imprenditoriali, nella gestione dei servizi accessori alla mobilità, per diversi committenti; il rischio d'impresa a ciò connesso; l'organizzazione e gestione diretta del proprio personale senza alcuna interferenza da parte di [redacted].

Si è costituita nei termini INPS chiedendo il rigetto del ricorso a fronte della fondatezza degli accertamenti ispettivi.

Parimenti si è costituita la DTL di Reggio Emilia contestando radicalmente le deduzioni avverse, ed eccependo in via pregiudiziale la propria carenza di legittimazione passiva.

Veniva svolta attività istruttoria mediante l'escussione di testimoni, ed all'udienza dell'8/4/2015 il Giudice ha deciso la causa mediante pubblica lettura del dispositivo.

Preliminarmente appare accoglibile l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla DTL. atteso che, per giurisprudenza univoca e costante *"In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo della violazione delle norme sul ricorso infrasettimanale di lavoratori subordinati e sulla registrazione nel libro paga di prestazioni straordinarie, pur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie nella misura minima, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria"*(da ultima Sez. L. Sentenza n. 16319 del 12/07/2010).



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The document also highlights the need for transparency and accountability in all financial activities.

The second part of the document outlines the specific procedures and controls that should be implemented to ensure the accuracy and reliability of financial data. This includes the use of standardized accounting practices, the implementation of internal controls, and the regular review and audit of financial records.

The third part of the document discusses the role of management in ensuring the effectiveness of the financial reporting process. It stresses the importance of clear communication, the establishment of a strong corporate culture, and the active involvement of all employees in the financial reporting process.

The fourth part of the document provides a detailed overview of the various components of the financial reporting system, including the preparation of financial statements, the calculation of key performance indicators, and the use of financial data for decision-making.

The final part of the document concludes by reiterating the importance of the financial reporting process and the need for continuous improvement. It encourages all stakeholders to work together to ensure the highest standards of financial reporting and to maintain the trust and confidence of investors and other stakeholders.

Anche questo Tribunale si è da sempre uniformato alla citata e condivisibile giurisprudenza (cfr., tra tante, la recentissima sentenza 884/2014).

Nel merito il ricorso è fondato.

Anzitutto, va osservato che già dal punto di vista documentale parte ricorrente ha fornito cospicuo materiale indiziario favorevole alla tesi della propria assoluta autonomia nei confronti di [redacted] della legittimità del contratto di appalto stipulato inter partes.

In particolare, appare elemento importante l'oggetto sociale di [redacted] come emerge dalla visura camerale doc.9 ric, che è sostanzialmente l'attività collaterale e ausiliaria a quella tipica dell'autotrasporto di persone, e cioè l'attività di informazioni e controllo dei titoli di viaggio, nonché di monitoraggio e statistica dei flussi di utenti.

Esattamente in tal senso si esprime l'oggetto del contratto di appalto stipulato con [redacted] (titolato: contratto per l'incarico dell'attività di verifica dei titoli di viaggio -cfr. doc. 4), avente ad oggetto, nello specifico, *"l'accertamento e la contestazione immediata delle violazioni di cui alla Legge Regione Emilia Romagna n. 30/98 e s.m.i., secondo quanto previsto dalle citate norme e dalle procedure operative adottate da [redacted]"*, nonché *"il controllo della qualità del servizio, il rilevamento dei carichi di utenza, e il compito di fornire indicazioni alla clientela circa le corrette regole di viaggio"*, relativamente all'area urbana di Reggio-Emilia.

Per altro, la [redacted] opera esclusivamente con questo tipo di peculiare attività sull'intero territorio nazionale: sempre nel corso del 2013 ha stipulato altri due simili contratti per attività accessorie nel settore dei trasporti: rispettivamente con [redacted] di Venezia (cfr. doc 10); si è poi aggiudicata la gara ad evidenza pubblica indetta da [redacted] di Bologna S.p.a. per le medesime attività (verifica titoli di viaggio ed attività di call center -cfr. doc. 12) e sempre nell'ambito dell'attività di contrasto all'evasione ha fornito alla medesima [redacted] p.a 40 tornelli motorizzati (di cui aveva acquisito prototipo e che, unica in Italia, commercializza) da sistemare a bordo dei mezzi aziendali su gomma (cfr. ordine 7.10.13: doc. 13).

L'evidente specificità ed autonomia del servizio accessorio di verifica dei titoli di viaggio (ed altri servizi complementari con finalità informative, statistiche, di controllo e contrasto dell'evasione) è

riconosciuta ex lege dalla legge regionale del 2 ottobre 1998 n. 30 della Regione Emilia Romagna, avente ad oggetto la *"disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale"*, che prevede la possibilità -art. 40, comma 11-, per le società titolate all'emissione dei titoli di viaggio (quale è [redacted] affidare ad altre aziende l'incarico della verifica dei titoli di viaggio e, quindi, per *"l'accertamento e la contestazione immediata delle violazioni"* che ne potrebbero conseguire. In tal senso dispone anche la Regione Lombardia, con legge regionale n. 6/2006 -all'art. 46, comma 3 che prevede che *"le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dalla presente legge sono applicate secondo i criteri previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e accertate e contestate da personale e/o soggetti a ciò espressamente incaricati delle aziende di trasporto nel rispetto della normativa vigente"*; e del pari la legge regionale Regione Veneto n. 25/1998 -art. 41, comma 1 stabilisce che *"all'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui all'articolo 37 provvede il personale dipendente dai soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico in possesso della relativa autorizzazione"*.

Queste specifiche disposizioni regionali denotano il generale e pieno favore del nostro ordinamento con riguardo all'appalto a soggetti esterni dell'attività di verifica dei titoli di viaggio.

Nel concreto, poi –e sempre esaminando la documentazione offerta dalla ricorrente- va notato come nel contratto di appalto sia prevista una particolare forma del compenso, calcolato in parte in misura fissa (per 112mila euro) ed in parte in misura variabile (pari al 40% del totale delle sanzioni elevate e incassate –cfr.art.9 del doc.4 ric; che poi ha avuto effettiva esecuzione come si evince dalle fatture doc.14), e ciò a dimostrazione sia dell'indipendenza da ogni bilancio/fatturato di [redacted] del compenso pattuito, sia della parziale aleatorietà dello stesso, legata solo all'efficace organizzazione ed intervento sul territorio che la stessa ricorrente può e deve darsi per ottenere il maggior introito, anche in questo caso completamente svincolato dagli obiettivi e finalità della mandante (che sono quelli di garantire un efficiente servizio pubblico su ruote). La struttura del compenso come prevista denota altresì che l'intero rischio operativo ed economico della prestazione rimane a carico di [redacted] posto che è evidente che la parte fissa del contributo (112mila euro per tre mesi e mezzo di prestazione) riesce a coprire solo le spese vive del personale utilizzato dalla ricorrente (13 persone, cfr. doc.11 DTL: contratti di lavoro per il personale [redacted] operante su Reggio Emilia).

Sempre nel contratto d'appalto sono specificamente descritte le modalità organizzative e gestionali del servizio, che fanno capo in via esclusiva alla appaltatrice (come anche la previsione di penali a suo carico per condotte del proprio personale non conformi all'impegno contrattuale assunto con la mandante); così come di esclusiva pertinenza [redacted] la gestione, formazione e sicurezza del proprio personale, la dotazione allo stesso degli strumenti di lavoro (cellulare, palmare).



Da tutto quanto esposto non può dubitarsi della genuinità dell'appalto sotto il profilo genetico.

Occorre, peraltro, verificare se la medesima genuinità e liceità dell'appalto sussistano, poi, anche sotto il profilo funzionale, ossia se nello svolgimento del servizio appaltato la ditta appaltatrice si sia attenuta a quelle che erano le previsioni contrattuali o si sia limitata a mettere a disposizione del committente i propri dipendenti, sottraendosi ai compiti (caratteristici del datore di lavoro) di organizzarli e dirigerli.

Il dato documentale fornito ed ora esaminato non contrasta con le dichiarazioni raccolte dagli ispettori verbalizzanti in sede di accesso ispettivo (cfr.doc.3-7 DTL), posto che i lavoratori escussi dichiararono tutti, e senza lasciare adito a dubbi, di agire alle dipendenze e sotto la direzione gerarchica e organizzativa di [redacted], di non avere alcun rapporto con [redacted] con i (pochi) verificatori dipendenti direttamente dalla stessa, di avere una propria sede logistica separata dai locali dell'appaltante, di avere propri strumenti di lavoro forniti dalla datrice di avere effettivamente svolto dall'inizio del cantiere solo i lavori oggetto del contratto (verifica dei titoli di viaggio; rilevazione dati statistici; informazioni rese agli utenti).

Il testimoniale raccolto in causa poco ha aggiunto ad un quadro probatorio già molto scarno in favore degli enti, e che avrebbe dovuto indurre la DTL e l'INPS a meglio vagliare, già in sede ispettiva, le risultanze dei propri accertamenti.

I lavoratori hanno confermato senza incertezza l'autonomia e la non promiscuità dell'attività svolta dal personale di [redacted], conformemente a quanto dichiarato dagli altri testi. la teste [redacted] *"ad inizio settimana ci viene fornito un orario con le linee di nostra competenza per tutta la settimana, è sempre stato così, ce lo consegna il ns. referente di zona...questo tipo di verifica non so dire se è svolta anche dai dipendenti di [redacted] in quanto non mi è mai capitato di incontrarli sulla linea urbana"*. Ma pure la teste Illari: *"io coordinavo i verificatori di [redacted] che mandavo nel percorso extraurbano; non mi sono mai occupato di coordinare i verificatori di [redacted] che operavano nel settore urbano"*), la gestione e l'organizzazione in proprio dell'appalto da parte di [redacted] cfr. per esempio, quanto asserito dal teste [redacted] *"io ero il referente per [redacted] quindi ritiravo i contanti incassati, i report, i verbali. Ferie e permessi venivano richiesti a me, e io "giravo" la richiesta al responsabile [redacted] Non so dire di chi sia il locale che occupiamo in P.le Europa, so che è stato dato in gestione a [redacted] tutti i verificatori erano in possesso delle chiavi per accedervi"*) e l'esecuzione effettiva da parte [redacted] quanto oggetto dell'appalto di servizi con [redacted] cfr., per esempio, si veda quanto asserito dalla teste [redacted] *"io controllo la validità e regolarità dei titoli di viaggio, do informazioni all'utenza -non solo sull'autobus, ma anche in attesa nelle pensiline- in ordine ad aspetti legati ai titoli stessi, ma anche relativamente agli orari degli autobus e delle tratte dagli stessi coperte; abbiamo un report*



che [compiliamo] quotidianamente nel quale siamo tenuti ad indicare la linea, il numero del bus, l'orario di arrivo dello stesso, l'inizio del controllo, il numero delle persone a bordo ed il numero di evt. Sanzionate; verificiamo il funzionamento delle macchinette erogatrici (sia la [redacted] -ossia l'obliteratrice- sia la [redacted] che è quella che vende biglietti a bordo) e lo segnaliamo sui report se non funzionanti").

Ne consegue che l'appalto di cui è causa è da considerarsi in tutto e per tutto regolare e lecito, che il CCNL applicato da [redacted] ai propri dipendenti è corretto e coerente con la tipologia di lavoro dagli stessi effettivamente svolta (che nulla ha a che vedere -se non del tutto indirettamente-con l'autotrasporto ex se considerato) e che nessuna differenza retributiva è da calcolarsi quale base per la contribuzione da esigere da parte di INPS.

La peculiarità della vicenda consente comunque di compensare tra le parti le spese di lite, nonostante la soccombenza dello stesso INPS; mentre sono a carico di [redacted] L. le spese di lite sostenute dalla DTL, che è carente di legittimazione passiva nel presente processo.

PQM

definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

1. Dichiaro la carenza di legittimazione passiva della DTL;
2. Accoglie il ricorso nei confronti di INPS e pertanto dichiara l'insussistenza di qualsivoglia obbligo contributivo in carico all'azienda ricorrente derivante dall'accertamento ispettivo n.092/035 del 8/11/2013 della DTL di Reggio Emilia.
3. Compensa le spese di lite di [redacted];
4. Pone a carico di [redacted] le spese di giudizio sostenute dalla DTL di Reggio Emilia che si quantificano in complessivi € 1500,00
5. riserva la motivazione entro giorni 30 a fronte della complessità del caso.

REGGIO EMILIA, 8/4/2015



IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi



